

Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS)

del 17 giugno 1994 (Stato 1° gennaio 1995)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 36^{sexies} della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 1994²,
decreta:

Art. 1 Scopo

La presente legge disciplina l'esecuzione dell'articolo 36^{sexies} capoverso 3 della Costituzione federale³ sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

Art. 2 Strade di transito nella regione alpina

Sono strade di transito nella regione alpina esclusivamente:

- a. la strada del San Bernardino:
tratta Thusis–Bellinzona–Nord;
- b. la strada del San Gottardo:
tratta Amsteg–Göschenen–Airolo–Bellinzona–Nord;
- c. la strada del Sempione:
tratta Briga–Gondo/Zwischbergen (confine);
- d. la strada del Gran San Bernardo:
tratta Sembrancher–entrata nord della galleria.

Art. 3 Capacità

¹ La capacità delle strade di transito non può essere aumentata.

² Per aumento della capacità delle strade di transito si intende segnatamente:

- a. la costruzione di strade che, dal profilo funzionale, sgravano o completano le strade esistenti;
- b. l'allargamento di strade mediante corsie supplementari.

RU 1994 2712

¹ RS 101

² FF 1994 II 1171

³ RS 101

³ La sistemazione delle strade esistenti, se serve principalmente alla manutenzione della rete stradale e a migliorare la sicurezza del traffico, non è considerata una misura mirante all'aumento della capacità.

Art. 4 Strade di circonvallazione

¹ La costruzione e l'estensione di strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito sono ammissibili.

² Le strade di circonvallazione di più abitati sottostanno al capoverso 1 unicamente se detti abitati formano un agglomerato coeso o se lo esigono altre ragioni inerenti alla pianificazione del territorio o alla protezione dell'ambiente.

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1995⁴

⁴ DCF del 17 nov. 1994